

ACCORDO QUADRO

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze

Economiche, Aziendali e Statistiche (di seguito denominato **DSEAS**),

codice fiscale 80023730825 e partita IVA 00605880822, con sede in Viale

delle Scienze, rappresentato dal prof. Angelo Mineo in qualità di Direttore del

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, domiciliato

presso la sede dell'Università

e

Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito denominato **CNR**), codice

fiscale 80054330586, avente sede Piazzale Aldo Moro 7, 00187 Roma,

rappresentato dalla prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di presidente

e legale rappresentante, domiciliata presso la sede dell'Ente

e

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria,

(di seguito denominato **CREA**), codice fiscale 97231970589 e Partita IVA

08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal

prof. Carlo Gaudio in qualità di Presidente e rappresentante legale,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

Premesso che

DSEAS

- coerentemente con lo Statuto dell'Ateneo di Palermo, attraverso

convenzioni, contratti, accordi e protocolli, promuove, favorisce e sviluppa

ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con

altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche e private, siano esse italiane o straniere; pone in essere rapporti, anche per disciplinare attività di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero, utili al perseguimento di finalità pubbliche della didattica e della ricerca;

- svolge attività didattiche e di ricerca nel campo degli studi economici, statistici ed aziendali con particolare attenzione all'analisi di fenomeni economici e sociali che caratterizzano i contesti territoriali, per la quale sono imprescindibili i legami con la concreta realtà operativa locale;

CNR

è ente pubblico nazionale il cui scopo è svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare l'attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

- attraverso l'ISMed, indirizza le sue ricerche avendo chiara la visione di un Mediterraneo di pace e prosperità, basata sui valori che accomunano i Paesi dell'area;

- in particolare, l'ISMed, in quanto istituto di recente istituzione, nasce dall'idea che il Mediterraneo può essere un'opportunità di crescita e sviluppo sia per i paesi più ricchi della sponda nord che per quelli della sponda sud e dalla consapevolezza che la ricerca scientifica è lo strumento per concretizzare queste opportunità;

- la missione dell'ISMed è identificare e analizzare le dinamiche dei processi di crescita e sviluppo socio-economico dei paesi dell'area

Mediterranea, utilizzando un approccio fortemente interdisciplinare e di lungo periodo;

- proprio per tale impostazione, le ricerche del CNR ed in particolare dell'ISMed si concentrano in tale ambito su temi quali migrazioni, l'energia e l'ambiente, la natura dei processi di sviluppo economico e sociale, la logistica e i trasporti, lo sviluppo urbano, lo sviluppo delle infrastrutture di rete e la diffusione delle tecnologie in ambiti socio-economici e culturali, il patrimonio artistico e culturale;

- le attività di ricerca hanno non solo finalità meramente scientifiche e accademiche ma anche intenti informativi e divulgativi. Infatti, lo scopo ultimo del CNR è quello di fornire teorie interpretative dei fenomeni, proiezioni sui possibili scenari futuri e indirizzi di policy che possano essere di supporto a interventi mirati per ridurre gli squilibri e stimolare la crescita dell'area;

CREA

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;
- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;
- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formative nei settori di competenza;
- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
- è articolato in dodici Centri di ricerca, di cui sei "di filiera" e sei "disciplinari"; questi ultimi si occupano degli ambiti di ricerca trasversali all'agricoltura, all'agroalimentare e all'agroindustria, all'alimentazione e nutrizione, alle

politiche agricole europee e nazionali, integrate con i nuovi scenari della bioeconomia delle aree rurali e tra di essi si annoverano anche i Centri di ricerca "Politiche e Bioeconomia" (di seguito "CREA-PB") e "Difesa e Certificazione" (di seguito "CREA-DC");

- CREA-PB è il Centro di ricerca preposto allo svolgimento di indagini sulle caratteristiche e l'evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di competitività e, nello specifico, dell'analisi delle politiche settoriali adottate e la valutazione dei relativi effetti, impatti e modalità attuative; supporta le istituzioni pubbliche e private operanti nei settori agro-alimentare, forestale e della pesca; realizza banche dati di settore, studi e approfondimenti specifici anche sui temi dello sviluppo locale (Leader, aree interne) anche in relazione ai principi e agli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia Farm to Fork incentrati sulla sostenibilità, salubrità ed eticità dei sistemi alimentari e dello sviluppo locale; cura, inoltre, la divulgazione della conoscenza tra le istituzioni del territorio, partenariati pubblico-privati e stakeholder;

- CREA-DC si occupa della difesa delle piante agrarie, ornamentali e forestali e delle derrate alimentari da agenti biotici e abiotici; promuove la conservazione e la valorizzazione dell'agrobiodiversità vegetale con particolare riguardo alla valutazione delle caratteristiche di resistenza a stress, attraverso l'uso di tecniche innovative e strumenti diagnostici avanzati; è riferimento nazionale per la difesa e la certificazione dei materiali di pre-moltiplicazione e dei materiali sementieri, inclusa la valutazione per l'iscrizione o il rilascio di privativa di varietà vegetali e cura la divulgazione della conoscenza tra le istituzioni e gli stakeholder del

territorio;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente;

- le Parti sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

- le Parti svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti;

- le Parti hanno interesse a sviluppare forme di collaborazione su temi d'interesse comune finalizzate allo studio del contesto economico e sociale che caratterizza il territorio, allo sviluppo di programmi di ricerca, nazionali e internazionali, alla valorizzazione dei relativi risultati, nonché alla

predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo e diffondere le conoscenze acquisite;

- le Parti, inoltre, intendono partecipare a progetti di interesse comune finanziati da terzi.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Art. 2 - Finalità

Le Parti intendono collaborare al fine di realizzare obiettivi comuni, senza vincolo di esclusività, nell'ambito delle iniziative promosse a livello locale, nazionale ed internazionale relative a settori scientifici di comune interesse, secondo i propri compiti istituzionali e competenze.

In particolare, le Parti intendono collaborare per lo svolgimento di analisi di fenomeni economici e sociali che caratterizzano e valorizzano i contesti territoriali e di temi di interesse per lo sviluppo locale, legati in ultimo al Green Deal europeo e alla strategia Farm to Fork.

È interesse delle Parti sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione ad iniziative comuni anche al fine di arricchire le attività di didattica e di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica.

A tale fine il CREA, con particolare riguardo ai Centri di ricerca PB e DC, e il CNR, con particolare riferimento all'ISMed, previo espletamento della procedura di accreditamento prevista dall'Università di Palermo per stage

e tirocini formativi, potranno ospitare gli studenti afferenti ai Corsi di Studio o Dottorati di Ricerca del Dipartimento SEAS, secondo le modalità concordate nella specifica convenzione da stipulare.

Art. 3 - Referenti

I referenti del presente Accordo designati dalle Parti sono:

- per il DSEAS, Prof. Davide Piacentino;

- per il CREA:

- Centro PB, Dott.ssa Raffaella Di Napoli (responsabile scientifico) e Dott.ssa Gabriella Ricciardi (responsabile tecnico);

- Centro DC, Dott. Michele Massimo Mammano;

- per il CNR-ISMed, Dott. Salvatore Tosi.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, il DSEAS, il CREA e il CNR si impegnano vicendevolmente a:

- promuovere e attivare studi e analisi di fenomeni economici e sociali che caratterizzano e valorizzano i contesti territoriali e di temi di interesse per lo sviluppo locale, legati in ultimo al Green Deal europeo e alla strategia Farm to Fork (quali, ad esempio, la sostenibilità economica e ambientale, l'uso efficiente delle risorse, l'economia circolare, la tutela e valorizzazione della biodiversità, la bioeconomia, l'innovazione, la digitalizzazione e le nuove tecnologie, sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell'ambiente, l'energia rinnovabile);

- individuare e promuovere la partecipazione a progetti di interesse comune finanziati da terzi sui temi di comune interesse;

- collaborare anche al fine di arricchire le attività di didattica e di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica, attivandosi per consentire lo svolgimento di stage e tirocini formativi presso le proprie sedi, ospitando gli studenti dei Corsi di Studio o Dottorati di Ricerca del Dipartimento SEAS, secondo le modalità concordate con specifica convenzione;

- divulgare i risultati raggiunti nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente Accordo;

- concordare eventualmente l'organizzazione di eventi, manifestazioni socio-culturali, didattiche e scientifiche finalizzate all'incentivazione di studenti e giovani studiosi anche attraverso il conferimento di premi, riconoscimenti e borse di studio; anche per la realizzazione di tali attività le Parti si impegnano reciprocamente a fornire il supporto delle proprie strutture, del proprio personale e delle proprie risorse strumentali.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative potranno essere avviate anche tra due dei soggetti sottoscrittori del presente accordo, in relazione ai progetti che di volta in volta si intenderà attuare.

Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di

esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Inoltre, le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 - Oneri finanziari

Il presente accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Ciascuna di esse sopporterà i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, eventualmente definiti nelle relative convenzioni operative.

Art. 7 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 8 - Tutela del background e diritti di proprietà industriale e intellettuale

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale appartenente ad una delle Parti al di fuori del presente atto, sarà e rimarrà proprietà unica di tale Parte,

la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali (registrati e non), marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché su software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, e il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto con accordo scritto tra le Parti. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute negli atti convenzionali.

Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo potranno essere comunicati a terzi o essere oggetto di pubblicazione da una Parte, previo consenso delle altre controparti.

Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati risultanti dal presente Accordo dovrà comparire in ogni caso l'indicazione che si tratta di ricerca effettuata nell'ambito del presente Accordo.

Art. 10 - Utilizzo del logo

Ciascuna parte si impegna a non utilizzare il nome e/o logo delle altre Parti, fatti salvi specifici accordi fra le stesse che prevedano preventiva autorizzazione e l'indicazione delle forme di uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, alle altre Parti. Nessuna Parte è autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo delle altre Parti per finalità diverse da quelle oggetto del presente Accordo.

Art. 11 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di tre (3) anni.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 12 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla

protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 13 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 14 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e la parte che recede si impegna a corrispondere alle altre parti l'importo delle spese eventualmente sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 15 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà

devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 16 - Codice etico

Le Parti si impegnano al rispetto dei rispettivi Codici etici e di comportamento, che pertanto dovranno essere resi disponibili all'atto di sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 17 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 18 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico del Dipartimento SEAS mediante n. 4 contrassegni telematici di € 16,00 ciascuno, rilasciati in data 20/05/2022 codici univoci identificativi n. 01210234500656 - n. 01210234500645 - n. 01210234500679 e n. 01210234500668, utilizzati unicamente per il presente Accordo Quadro (ex articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011).

Letto, confermato e sottoscritto

Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche (DSEAS)

Prof. Angelo Mineo

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
(CREA)

Prof. Carlo Gaudio